

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1991

che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 91/426/CEE (ANIMO)

(91/539/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/174/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽³⁾, modificata dalla decisione 91/133/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,considerando che il 19 luglio 1991 la Commissione ha adottato la decisione 91/398/CEE ⁽⁵⁾, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO), e il 22 luglio 1991 la decisione 91/426/CEE ⁽⁶⁾, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO);

considerando che è opportuno stabilire le opportune modalità d'attuazione finanziarie e in particolare la ripartizione del contributo finanziario della Comunità tra gli Stati membri, nonché le condizioni per la concessione di eventuali anticipi a taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione finanziaria della Comunità è così ripartita in base al numero di unità quali definite dall'articolo 1 della decisione 91/398/CEE, per ciascuno Stato membro:

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.⁽²⁾ GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 234 del 28. 8. 1991, pag. 27.

— Belgio :	35 unità,
— Danimarca :	25 unità,
— Germania :	499 unità,
— Grecia :	75 unità,
— Spagna :	499 unità,
— Francia :	120 unità,
— Irlanda :	40 unità,
— Italia :	499 unità,
— Lussemburgo :	2 unità,
— Paesi Bassi :	50 unità,
— Portogallo :	35 unità,
— Regno Unito :	120 unità.

Articolo 2

1. I rimborsi agli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 91/426/CEE, riguardano esclusivamente importi di spesa al netto dell'IVA.

2. I documenti giustificativi di cui all'articolo 2 della decisione 91/426/CEE comprendono:

- le fatture relative all'acquisizione, o copie certificate conformi delle medesime; la data di tali fatture non può essere anteriore al 1° gennaio 1991;
- gli estremi del servizio responsabile dell'acquisizione e il numero d'inventario attribuito al materiale;
- la conferma dell'esistenza e dell'operatività dei collegamenti per la trasmissione.

Articolo 3

Gli Stati membri possono ottenere un anticipo pari al 50 % della partecipazione finanziaria della Comunità, a condizione che facciano pervenire alla Commissione anteriormente al 1° dicembre 1991 la conferma, da parte del venditore, dell'avvenuta ordinazione delle attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 91/398/CEE.

Articolo 4

La Commissione può effettuare controlli intesi ad accertare la presenza e il buon funzionamento delle attrezzature.

L'assenza di dette attrezzature e le anomalie eventualmente constatate sono segnalate all'autorità competente. Tale segnalazione può determinare il rimborso della partecipazione finanziaria della Comunità o di una sua parte, proporzionalmente al numero di attrezzature sovvenzionabili ai sensi dell'articolo 2 della decisione 91/398/CEE e alle ripercussioni sul funzionamento della rete.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
